

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: Isabel González Castro

Convenuti: Mutua Umivale, Prosegur España SL, Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

**Dispositivo**

- 1) *L'articolo 7 della direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, deve essere interpretato nel senso che si applica a una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui la lavoratrice interessata svolge un lavoro a turni nell'ambito del quale compie una parte soltanto delle proprie mansioni in ore notturne.*
- 2) *L'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione), deve essere interpretato nel senso che si applica a una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui una lavoratrice, alla quale sia stato negato il rilascio del certificato medico attestante l'esistenza di un rischio per l'allattamento associato al suo posto di lavoro e, di conseguenza, l'indennità per rischio durante l'allattamento, contesti, dinanzi ad un organo giurisdizionale nazionale o dinanzi a qualsiasi altro organo competente dello Stato membro interessato, la valutazione dei rischi associati al suo posto di lavoro, laddove detta lavoratrice esponga fatti tali da suggerire che questa valutazione non ha incluso un esame specifico che tenesse conto della sua situazione individuale, permettendo quindi di presumere che vi sia stata una discriminazione diretta fondata sul sesso ai sensi della direttiva 2006/54, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.*

*Incombe allora alla parte convenuta dimostrare che tale valutazione dei rischi comprendeva effettivamente un simile esame concreto e che, pertanto, non vi è stata violazione del principio di non discriminazione.*

(<sup>1</sup>) GU C 121 del 18.4.2017.

---

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Ítéltábla — Ungheria) — OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt / Teréz Ilyés, Emil Kiss**

(Causa C-51/17) (<sup>1</sup>)

**(Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Clausole abusive — Direttiva 93/13/CEE — Ambito di applicazione — Articolo 1, paragrafo 2 — Disposizioni legislative o regolamentari imperative — Articolo 3, paragrafo 1 — Nozione di «clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale» — Clausola inserita nel contratto dopo la conclusione di quest'ultimo in seguito ad un intervento del legislatore nazionale — Articolo 4, paragrafo 2 — Formulazione chiara e comprensibile di una clausola — Articolo 6, paragrafo 1 — Esame d'ufficio, da parte del giudice nazionale, del carattere abusivo di una clausola — Contratto di mutuo espresso in valuta estera concluso tra un professionista e un consumatore)**

(2018/C 408/12)

Lingua processuale: l'ungherese

**Giudice del rinvio**

Fővárosi Ítéltábla

**Parti**

Ricorrenti: OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt

Convenuti: Teréz Ilyés, Emil Kiss

**Dispositivo**

- 1) *La nozione di «clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretata nel senso che essa si riferisce tra l'altro ad una clausola contrattuale modificata da una disposizione legislativa nazionale imperativa, adottata dopo la conclusione di un contratto con un consumatore, intesa a sostituire una clausola viziata da nullità contenuta in detto contratto.*
- 2) *L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che l'ambito di applicazione della predetta direttiva non comprende clausole che riproducono disposizioni imperative di diritto nazionale, inserite dopo la conclusione di un contratto di mutuo stipulato con un consumatore e volte a sostituire una clausola di quest'ultimo viziata da nullità, imponendo un tasso di cambio fissato dalla Banca nazionale. Nondimeno, una clausola relativa al rischio di cambio, come quella in esame nel procedimento principale, non è esclusa da detto ambito di applicazione in forza della summenzionata disposizione.*
- 3) *L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile obbliga gli istituti finanziari a fornire ai mutuatari informazioni sufficienti a consentire a questi ultimi di adottare le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa. A tal riguardo, siffatto requisito implica che una clausola relativa al rischio di cambio sia compresa dal consumatore sia sul piano formale e grammaticale, ma anche per quanto riguarda la sua portata concreta, nel senso che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, possa non solo essere consapevole della possibilità di deprezzamento della valuta nazionale rispetto alla valuta estera in cui il mutuo è stato espresso, ma anche valutare le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sui suoi obblighi finanziari.*
- 4) *L'articolo 4 della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che esso richiede che la chiarezza e la comprensibilità delle clausole contrattuali siano valutate facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnavano quest'ultima, nonché a tutte le altre clausole del contratto, sebbene alcune di tali clausole siano state dichiarate o presunte abusive e annullate, per tale ragione, in un momento successivo, dal legislatore nazionale.*
- 5) *L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che spetta al giudice nazionale rilevare d'ufficio, in luogo del consumatore nella sua qualità di ricorrente, il carattere eventualmente abusivo di una clausola contrattuale, qualora disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine.*

(<sup>1</sup>) GU C 144 dell'8.5.2017.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato / Wind Tre SpA, già Wind Telecomunicazioni SpA (C-54/17), Vodafone Italia SpA, già Vodafone Omnitel NV (C-55/17)**

(Cause riunite C-54/17 e C-55/17) (<sup>1</sup>)

**(Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Direttiva 2005/29/CE — Pratiche commerciali sleali — Articolo 3, paragrafo 4 — Ambito di applicazione — Articoli 5, 8 e 9 — Pratiche commerciali aggressive — Allegato I, punto 29 — Pratiche commerciali in ogni caso aggressive — Fornitura non richiesta — Direttiva 2002/21/CE — Direttiva 2002/22/CE — Servizi di telecomunicazione — Vendita di carte SIM (Subscriber Identity Module, modulo d'identità dell'abbonato) che includono determinati servizi preimpostati e preattivati — Assenza di previa informazione dei consumatori)**

(2018/C 408/13)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Consiglio di Stato

**Parti**

Ricorrente: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato